ANVU

ASSOCIAZIONE **P**ROFESSIONALE **P**OLIZIA **L**OCALE D'**I**TALIA

IL PORTAVOCE NAZIONALE

Associazione maggiormente rappresentativa fondata il 17 marzo 1981 da Agenti , Sottufficiali, Ufficiali, Comandanti di Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Locale
Riconoscimento del Ministero LL.PP. – Decreto 10 dicembre 1993, n. 651
Riconoscimento Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - 2 marzo 2000

RELAZIONE

IL PREAVVISO DI ACCERTAMENTO ALLE NORME RELATIVE AL DIVIETO DI SOSTA.

VALENZA ED EFFICACIA GIURIDICA

DOTT. LUCIANO MATTARELLI

PORTAVOCE DELLA PRESIDENZA NAZIONALE

Ars Nostra Vis Urbis

Sede: via del Rosso n° 84 - 58015 Orbetello (GR) – tel. 0564-860467- fax 0564-860853
E-mail: presidente.nazionale@anvu.it

Il (nuovo) Codice della Strada , all'indomani della sua entrata in vigore, tra le novità introdotte sia nel modus operandi che nel diritto,stabilì un principio fondamentale per l'esatto svolgimento dell' attività procedimentale : nessuna sanzione amministrativa pecuniaria poteva avere risoluzione con il versamento delle somme dovute, effettuato brevi manu.

L'art.200 del suddetto Codice Stradale infatti stabilì (e stabilisce) che di ogni accertata violazione va stilato verbale. L'art.202 non consente l'oblazione brevi manu, tranne casi specifici espressamente indicati che non riguardano comunque i divieti di sosta.

Prima dell'entrata in vigore del D.L.vo 285/92 era possibile estinguere gli effetti della violazione a norme amministrative del Codice Stradale, attraverso versamento delle somme a mano dell'agente accertatore, ovvero (modus anche questo rientrante nella fattispecie del pagamento brevi manu) effettuando versamento sul c.c.p. prestampato ed allegato all'avviso di violazione, che veniva lasciato sul parabrezza del veicolo in assenza del trasgressore.

Quanto precede era legittimo in quanto appunto la normativa di allora, non obbligava il personale di polizia a stendere verbale, se il trasgressore acconsentiva ad estinguere in tal modo la violazione.

Con l'entrata in vigore della nuova normativa, ex adverso, il trasgressore non può più avvalersi della suddetta facoltà e il poliziotto deve stendere verbale di contestazione, ovvero detto verbale deve essere notificato all'obbligato in solido in assenza del trasgressore medesimo. Poi presso il Comando, ovvero attraverso versamenti indicati, si potrà effettuare l'oblazione che deve essere sempre collegata al relativo verbale, stilato sul posto, ovvero notificato.

Questa disposizione legis ha comportato l'impossibilità (rectius: l'illegittimità) di incamerare proventi di sanzioni al Codice Stradale, se previamente ed in ogni caso non sia stato stilato verbale di contestazione.

Infatti è il verbale de quo (che ha valenza di titolo esecutivo) l'atto che rende legalmente debitore il violatore, nei confronti della pubblica amministrazione.

L'avviso di violazione al divieto di sosta quindi ha una intrinseca efficacia e natura legis (possiamo definirlo verbale di costatazione), ma non produce effetti quale provvedimento in quanto in riferimento alla normativa stradale ha natura di mero opzionale atto procedimentale non vietato, ma non previsto.

Rimane comunque, il suddetto avviso di violazione, atto fidefacente ex art. 2700 del Codice Civile, in quanto rappresenta una situazione accertata dal Pubblico Ufficiale rogante di un fatto avvenuto in sua presenza.

Ars Nostra Visibile

In sede giudiziaria quindi ha valenza ed efficacia in quanto comunque atto con fede privilegiata (in un processo per lesioni colpose ed omissione di soccorso scaturito a seguito di sinistro stradale, l'incriminato riuscì a provare che non era il veicolo a lui intestato che dopo il sinistro si era dato alla fuga , come asserito da alcuni testi, in quanto in quel giorno ed a quell'ora aveva ricevuto un avviso di violazione per divieto di sosta in tutt'altra zona.), ma come detto però non sortisce effetti quale atto che obbliga un violatore al codice stradale a versare una somma quale sanzione pecuniaria.

Alla luce di quanto sopra quindi , il violatore che oblasse una sanzione amministrativa riferita a violazione al Codice Stradale direttamente dall'avviso di violazione e non ricevesse nei termini dei 90 giorni, il solidale, il verbale di violazione, il suddetto trascorsi i 90 giorni predetti potrebbe richiedere all'amministrazione che ha incamerato le somme, la ripetizione (rectius:restituzione) delle stesse, in quanto non esistente alcun atto impositivo che lo renda legittimamente violatore e debitore dell'Ente stesso, ergo obbligato al pagamento.

Infatti le suddette somme sarebbero state irritualmente riscosse e quindi risulterebbe viziato il procedimento per conseguente mancanza dell'emissione del provvedimento. Per ius receptum quindi , essendo trascorsi i 90 giorni utili per effettuare la notifica cogente , il vizio di forma che a tal punto non sarebbe più sanabile con l'emissione e la notifica del verbale, inficerebbe l'atto.

Quindi aldilà del merito , andrebbero restituite le somme versate, in quanto nulla potrebbe essere addebitato al violatore ed al solidale.

La Suprema Corte, anche recentemente, ha stabilito che è legittimo inibire il ricorso avverso un verbale di violazione al Codice stradale per il quale sia stata effettuata l' oblazione in misura ridotta. L'intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude l'esercizio del ricorso in quanto è riconoscimento di propria responsabilità ed automatica rinuncia ad esercitare il diritto di tutela. (Cass. Civ. Sez. II n. 6382/2007).

Però quanto precede è applicabile al pagamento avvenuto a seguito di contestazione ovvero notificazione del titolo emesso (verbale appunto), ma non opera quando il prefato verbale non sia stato emesso.

Infatti se anche l'avviso di violazione può comportare una informale conoscenza del fatto da parte del violatore, il Codice della strada, come procedura irrinunciabile, prevede l'emissione del verbale quale conoscenza rituale e formale del fatto stesso, prevista quale conditio sine qua non, procedurale.

Inoltre, la pretesa di restituzione delle somme indebitamente riscosse, non ha natura di ricorso, ma di semplice richiesta de iure attivata dall' (ex) violatore. In tal modo al suddetto non può addebitarsi la tardiva richiesta in virtù del fatto che i sessanta giorni previsti e categorici sono trascorsi. Questi ultimi infatti operano quando si debba fare ricorso avverso il verbale di violazione, ma non per quanto riguarda una legittima richiesta di restituzione di

Ars Nostra Vis Unis

somme versate alla P.A. dal privato, senza che vi sia a monte un atto impositivo positivo e legittimo.

Alla luce di quanto precede quindi, visto che il Codice Stradale stabilisce la notifica al solidale, quando si accerta la violazione in assenza del trasgressore, sarebbe proceduralmente conveniente non apporre più sui veicoli avvisi di violazione, ma provvedere alla notifica del verbale direttamente al solidale.

In caso che si voglia continuare con l'irrituale ed illegittimo sistema dell'apposizione dell'avviso di violazione ai divieti di sosta sul parabrezza dei veicoli, dovrà comunque essere redatto verbale da notificare al solidale, anche quando sia stata oblata la violazione direttamente dal suddetto avviso. In tal caso però non è legittimo richiedere le spese di notifica al responsabile solidale della violazione, in quanto al suddetto è stata data dall'Amministrazione una possibilità di oblazione (pletorica ed onerosa per l'Ente, ma non illegittima) della quale lo stesso ha usufruito. Con l'accettata oblazione da parte dell'Amministrazione, scatta per il violatore ogni effetto liberatorio, quindi non è più possibile richiedere al suddetto le ulteriori spese di procedura per un procedimento perfezionato e chiuso definitivamente così come richiesto dall'Amministrazione stessa. Le spese dovute al sistema "farraginoso" posto in essere dall'Amministrazione per rispettare la procedura, non possono far carico al violatore stesso in quanto non ne è più causa.

In sintesi quindi l'avviso di violazione , una volta compilato è atto pubblico fidefacente, ma non sortisce effetti in riferimento al perfezionamento della procedura sanzionatoria prevista dalla norma in species del Codice Stradale e può essere qualificato quale atto procedurale, dal quale poi va sempre redatto il verbale di accertata violazione, da notificare all'obbligato in assenza del trasgressore. Solo con l'emissione e la notifica di quest'ultimo atto si dà quindi corpo ed efficacia al provvedimento che rende il trasgressore, ovvero il responsabile solidale obbligato al pagamento della sanzione amministrativa.

Ars Nostra Virtutis